# *MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI*

*Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto*

## DICHIARAZIONE D'INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE E AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE

### Il Soprintendente

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n.352";
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico";
VISTO il D.M. 29 marzo 2004;
VISTA la richiesta di autorizzazione alla alienazione dell'immobile "*Ex Asilo Vedovati*", sito in Farra di Soligo (TV), censito in catasto al fg. 5, mappali 363-367-368-369-754-820-841-1034;
CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è di proprietà della Chiesa Arcipretale di Santo Stefano Ptotomartire di Fraglia di Soligo, con sede in Via Patrioti 90;
CONSIDERATO il parere favorevole alla dichiarazione d'interesse ed all'alienazione espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale, con nota n. prot. 12132 del 14 aprile 2004, pervenuta alla Scrivente in data 14 aprile 2004 ed assunta al protocollo 2172;
CONSIDERATO che qualsiasi intervento sul complesso immobiliare dovrà essere preventivamente autorizzato o approvato ai sensi degli artt. 21, 23 e 35 del D. Lgs. 490/1999;

**DICHIARA**

l'interesse storico-artistico particolarmente importante dell'immobile "*Ex Asilo Vedovati*", sito in Farra di Soligo (TV), censito in catasto al fg. 5, mappali 363-367-368-369-754-820-841-1034.
Complesso di edifici tra i quali il corpo di fabbrica maggiore spicca sugli altri per qualità architettoniche e formali, in quanto pregevole esempio di struttura settecentesca con loggia al primo piano, solai in legno a cassettoni, cornici lapidee alle finestre e intonaco a marmorino.
Sono privi di interesse i fabbricati contraddistinti nella relazione dalle lettere D, E, F e G2, parte del mappale unificato n° 363.
Gli usi incompatibili sono quelli diversi dalla residenza.

**PRESCRIVE**

Che siano conservati i seguenti elementi:
l'impianto planimetrico
gli elementi tipologici e stilistici
le coperture (quando originarie)
le facciate.
Come sancito dal predetto articolo 10, le suddette prescrizioni sono essere inserite nell'atto di cessione e l'osservanza delle stesse costituisce obbligazione principale dell'acquirente. In caso d'inadempimento nel contratto di alienazione sono previste la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. e la clausola penale di cui all'articolo 1382 c.c., con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezo, salvo maggior danno.

**AUTORIZZA**

l'alienazione dell'immobile "*Ex Asilo Vedovati*", sito in Farra di Soligo (TV), censito in catasto al fg. 5, mappali 363-367-368-369-754-820-841-1034.

Si precisa che, avendo la presente autorizzazione carattere d'inderogabile previetà, gli estremi della stessa dovranno altresì essere espressamente richiamati nell'atto di alienazione e che, ai sensi dell'art. 58 e ss. del D.Lgs.29.10.1999 n. 490, dovrà essere cura dell'ente alienante comunicare all'Ufficio scrivente nel termine di **30 giorni** dalla stipulazione, l'avvenuto passaggio di proprietà.

Il presente atto sarà trascritto al competente Ufficio provinciale del Territorio a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'art. 11 del D.P.R. 283/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alle legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente atto.

Venezia, 28 aprile 2004

IL SOPRINTENDENTE REGGENTE
(Architetto Stefano Filippi)

D'AL
Decreto28-04a_VO